

Studio Legale Biagini

VIA G. ASCOLI 61 – 54100 MARINA DI MASSA (MS)
VIA GIOVANNI PASCOLI N. 39 – 54100 MASSA (MS) TEL 0585 796173 & FAX 0585 869267
VIA BATTIFERRO N 63 – RIZZOLO DI REANA DEL ROJALE – 33100 UDINE (UD) TEL 0432 857205

TRIBUNALE DI MASSA

SEZIONE LAVORO

ISTANZA FISSAZIONE NUOVA UDIENZA EX ART. 297 CPC PER

Proc.to iscritto al RL 841/2017, G.d.L. Dott. LAMA

CARRAI TIZIANA, nata a Offenbach (DE) il 15/12/1960 e residente in Via Gian Matteo n. 2/ter, Carrara (MS), cf CRRTZN60T35Z112H, agli effetti del presente atto elettivamente domiciliata in Massa, Via Giovanni Pascoli n. 39 (Studio Legale Biagini), assistita, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Biagini (BGN DNL 69E18 F023 Y) e dell'Avv. Francesco Bertolini (BRT FNC 74R04 A496 Z), per delega posta a margine del ricorso introduttivo del giudizio (proc.to RL 841/2017 T. Massa) (per comunicazioni di cancelleria si indicano: fax 0585 869267 ovvero pec: avvdanielebiagini@cnfpec.it avvrobertovalettini@cnfpec.it)

parte ricorrente

CONTRO

M.I.U.R., in persona del Ministro in carica,

rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova c.f. 80101740100, **domiciliata in Via delle Brigate Partigiane, n. 2, Genova pec: ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it**

parte resistente

PREMESSO

- 1) che la parte ricorrente, in data 17/10/2017, nanti il Tribunale di Massa, depositava ricorso ai sensi dell'art. 414 cpc, iscritto al numero RL 841/2017, Giudice designato Dott. Lama, prima udienza fissata per il 18/01/2018, il cui contenuto, di seguito ritrascritto, è da intendersi qui per integralmente riproposto:



PREMESSO

- 1) che, dalla data del 01/09/2015, la parte ricorrente è dipendente a tempo indeterminato del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca (MIUR), con la qualifica ufficiale di docente di scuola primaria, Classe di Concorso EEEE, con mansioni di docente su posto di sostegno, CCNL Scuola applicabile, ed oggi applicata presso Istituto Comprensivo Cocchi di Carrara (MS);
- 2) che la parte ricorrente è in possesso dei titoli idonei all'insegnamento su posto comune, di cui alla certificazione che si produce;
- 3) che, prima dell'assunzione a tempo indeterminato, la parte ricorrente ha prestato attività lavorativa, sempre alle dipendenze del MIUR, con contratti a tempo determinato, e precisamente: dal 01/09/2010 al 30/06/2011 dal 01/09/2011 al 30/06/2012 dal 01/09/2012 al 30/06/2013 dal 01/09/2013 al 30/06/2014 dal 04/09/2014 al 30/06/2015, con mansioni di docente su posto di sostegno;
- 4) che, quindi, ad oggi, la parte ricorrente ha prestato la propria attività alle dipendenze del Miur, in qualità di docente su posto di sostegno, per un periodo superiore a n. 5 (cinque) anni;
- 5) che è interesse, e diritto, della parte ricorrente partecipare alle attuali procedure di mobilità del personale della scuola onde ottenere il trasferimento su posto comune, ovvero ottenere il ruolo sull'insegnamento in qualità di docente ordinaria nella scuola, Classe di concorso e materia di appartenenza;
- 6) che la presente azione ha ad oggetto l'accertamento del diritto a partecipare alle procedure di mobilità ex CCNI del 11/04/2017 ed O.M. 221 del 12/04/2017, con ordine o condanna dell'Amministrazione a dare seguito alla domanda presentata in data 04/05/2017 dalla ricorrente¹;
- 7) che, in data 11/04/2017, veniva stipulato tra il Miur e le parti sociali, il CCNI ad oggetto la disciplina della mobilità del personale docente, educativo ed ATA, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per l'anno scolastico 2017/18;

¹ È bene evidenziare che, a seguito degli esiti delle procedure di mobilità, di cui al decreto Miur 2645 del 10/06/2017 e come meglio dedotto infra, la presente causa ha ad oggetto anche il diritto al trasferimento su posto comune, oltre che l'accertamento in termini di partecipazione alle procedure.



- 8) che, in data 12/04/2017, veniva pubblicata dal Miur l'O.M. n. 221/2017, con la quale si è attivato il piano straordinario di mobilità territoriale e professionale del personale docente ed Ata, con attuazione delle disposizioni di cui al contratto integrativo citato;
- 9) che è bene evidenziare che con L. 107/2015 (cd "Buona Scuola") si era prevista una deroga alle procedure di mobilità, nonché una rideterminazione dei ruoli del personale docente, che ex art. 1, co. 66, legge citata, sono *"articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto"*;
- 10) che, in particolare, si è consentito, dall'A.S. 2016/2017, a tutti i docenti in ruolo ed anche neo assunti (in deroga al vincolo triennale previsto dal Dlgs 297/1994), di partecipare alla mobilità professionale;
- 11) che, inopinatamente, né la L. 107/2015, né il CCNI, né le OM e/o i DM di attuazione, prevedono e consentono alla parte ricorrente, di partecipare alle procedure di mobilità, in considerazione della operatività, in termini ostativi, dell'art. 127 c. 2, Dlgs 297/1994;
- 12) che, ex art. 127, co. 2, Dlgs 297/1994, si prevede che *"I docenti di sostegno fanno parte integrante dell'organico di circolo ed in esso assumono la titolarità. **Essi, dopo cinque anni di appartenenza al ruolo dei docenti di sostegno, possono chiedere il trasferimento al ruolo comune**, nel limite dei posti disponibili e vacanti delle dotazioni organiche derivanti dall'applicazione dei commi 5, 7 e 8 dell'art. 133 del presente testo unico"*;
- 13) che, ai sensi degli artt. 2, e 3, dell'O.M. 221/2017, dalla data del 13/04/2017 e sino al 06/05/2017, era consentita la presentazione della domanda di mobilità attraverso il portale ISTANZE ON LINE del sito del Miur, accedendo in apposita sezione dedicata alla detta procedura;
- 14) che, inopinatamente, il portale del Miur ha impedito alla parte ricorrente di presentare la sua domanda di mobilità professionale nella forma telematica, conseguenza del mancato riconoscimento dei requisiti ex art. 127 Dlgs 297/1994;
- 15) che, sul punto, l'O.M. 221/2017, art. 9, co. 10.1, prevede che *"[...] Il personale docente immesso in ruolo per l'insegnamento su posti di sostegno può presentare domanda di*



mobilità solo per tale tipologia di posto per i primi cinque anni dalla decorrenza giuridica dell'immissione in ruolo”;

- 16) che, cioè, in applicazione di quanto sopra, risulterebbe impedito alla parte ricorrente di partecipare alla procedura di mobilità, con “presumibile” rigetto della sua domanda, in conseguenza del non riconoscimento dei servizi prestati a termine sul posto di sostegno come utili ai fini del computo del cd vincolo quinquennale ex art. 127 Dlgs 297/1994;
- 17) che, al fine di evitare ogni decadenza, in data 04/05/2017, la parte ricorrente ha presentato domanda di mobilità in modalità cartacea (trasferimento per la scuola primaria A.S. 2017/2018), che si produce;
- 18) che tali provvedimenti normativi, contrattuali e regolamentari sono illegittimi e discriminatori, in danno della parte ricorrente, non potendo operare come limiti ai diritti della stessa;
- 19) che la parte ricorrente è privata del suo diritto a partecipare all'indetta procedura di mobilità professionale da una norma discriminatoria e, dunque, illegittima rispetto all'ordinamento giuridico comunitario, in quanto è in contrasto con la Direttiva 99/70/CE, quale la clausola 4 di cui alla non discriminazione tra il lavoratore a termine ed il lavoratore a tempo indeterminato;
- 20) che, con il presente ricorso, la parte ricorrente contesta la discriminazione posta in essere dal Miur, di cui al mancato riconoscimento del servizio a termine già prestato come insegnante di sostegno nel computo dei n. 5 (cinque) anni sul posto di sostegno;
- 21) che, ai fini del computo del quinquennio, si applicano i criteri di cui al Dlgs 297/1994, nonché l'anno scolastico in corso (come peraltro previsto dallo stesso CCNI mobilità, art. 23 c.8);
- 22) che il servizio a termine prestato sul posto di sostegno deve considerarsi utile ai fini del superamento del vincolo quinquennale, ex art. 127, co. 2, Dlgs 297/1994, con pieno diritto della ricorrente a partecipare quale candidata idonea alla procedura di mobilità professionale indetta per l'A.S. 2017/2018;



- 23) che, cioè, l'art. 127 Dlgs 297/1994 deve essere interpretato in modo comunitariamente orientato, con rispetto della Dir. 70/99/CE, clausola 4 dell'accordo quadro sui contratti a termine;
- 24) che la parte ricorrente rivendica la non discriminazione, quale ex dipendente a termine, rispetto al dipendente a tempo indeterminato, in applicazione anche dell'art. 6 Dlgs 368/2001 e dell'art. 25 Dlgs 81/2015, *ratione temporis* applicabili;
- 25) che così è formulata la direttiva 1999/70/CE clausola 4 accordo quadro: *“Principio di non discriminazione (clausola 4) – 1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. 2. Se del caso, si applicherà... il principio del pro rata temporis. 3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali. 4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.”*;
- 26) che, nel caso *de quo*, non vi è alcuna ragione obiettiva che giustifichi la disparità di trattamento e, quindi, il mancato riconoscimento del servizio svolto come insegnante di sostegno a termine come utile ai fini della mobilità professionale;
- 27) che, in particolare, le esigenze oggettive poste a fondamento del vincolo quinquennale sono da rinvenirsi nella scelta di una certa continuità didattica all'attività di sostegno, e tali esigenze possono trovare corretta applicazione senza violazione del principio di non discriminazione, con previsione di un servizio minimo nel settore che prescindendo dalla natura del rapporto sia a termine o sia a tempo indeterminato;
- 28) che nelle precedenti difese, il Miur ha dedotto che la ratio del vincolo quinquennale ex art. 127, co. 2, Dlgs 297/1994, è da ricercarsi nelle particolari esigenze di continuità didattica e di apprendimento che devono essere garantite agli studenti disabili e che,



- quindi, il vincolo quinquennale sul ruolo del sostegno garantirebbe la cd continuità didattica, al contrario del servizio di pre-ruolo;
- 29) che tale motivo o *ratio* è infondato, in quanto non è corretta applicazione e interpretazione del dato normativo quale l'art. 119 Dlgs 297/1994 e regolamentare quale la Circolare Miur n. 1 del 04/01/1998²;
- 30) che in nessuna parte la normativa impone la permanenza di un unico docente di sostegno nell'intero percorso formativo o di passaggio dell'alunno disabile;
- 31) che, in buona sostanza, la previsione della permanenza quinquennale sul sostegno non è garanzia di continuità didattica, come si ricava con chiarezza dal CCNI del 11/04/2017, di cui alla stessa procedura di mobilità professionale per cui è causa ove si prevede, all'art. 23, co. 9, che il docente sul sostegno, di ruolo, può partecipare, senza alcun vincolo, al trasferimento sia nei termini di mobilità territoriale (da un istituto ad un altro, anche interprovinciale, o Ambito), sia nei termini di mobilità professionale "verticale" (ovvero, passaggio di grado, ad esempio dal sostegno sulla scuola primaria al sostegno sulla scuola secondaria e viceversa);
- 32) che, quindi, il docente sul sostegno a tempo determinato garantisce la medesima continuità didattica del docente sul sostegno immesso in ruolo e il Dlgs 297/1994 non dispone che la continuità didattica debba garantirsi con assegnazione del singolo docente, di ruolo, ad un alunno per n. 5 anni;
- 33) che, in termini di sintesi, la disparità di trattamento tra docente di sostegno a termine e docente di sostegno a tempo indeterminato non ha ragion d'essere e, quindi, non

² Sul punto, si richiama quanto già statuito dal dott. Lama ex art. 700 cpc, pag. 13: "l'art. 127, co. 2, Dlgs 297/1994, parla genericamente di cinque anni di appartenenza al ruolo dei docenti di sostegno, senza alcun'altra specifica previsione inerente la classe di docenza "EEE Scuola Primaria", onde quanto sostenuto dal resistente Ministero è solo frutto di interpretazione, in secondo luogo che, in ogni caso, questa interpretazione è del tutto erronea ed illogica, perché con tutta evidenza, la continuità del programma quinquennale di sostegno va riferita alla prosecuzione senza interruzioni del programma stesso, non alla presenza continua dello stesso insegnante di sostegno, per cui la Sig.ra Carrai, nell'ambito degli incarichi di docenza di sostegno maturati in esecuzione dei corrispondenti rapporti di lavoro a tempo determinato sopra meglio riferiti, tra l'altro tutti relativi a supplenze cosiddette "sino al termine delle lezioni", e cioè a partire dal 1 settembre al 30 giugno di un anno scolastico, precisamente per gli anni scolastici 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015, quindi, per periodi di tempo comunque abbastanza lunghi, pari praticamente ad un intero anno scolastico, è andata di fatto ad assicurare, per il corrispondente periodo in cui è durata la sua supplenza, la continuità del complessivo programma quinquennale di sostegno, onde l'argomento contrario esposto dalla difesa del resistente Miur non ha fondamento"



- può operarsi in una diversa valutazione dei servizi pre-ruolo e dei servizi di ruolo, ai fini del vincolo quinquennale;
- 34) che la clausola 4 dell'Accordo Quadro europeo allegato alla Dir. 99/70/Ce è normativa *self executing*, così come statuito nella sentenza della Grande Sezione del 15 aprile 2008 di cui alla causa Impact, Procedimento C – 268/06;
- 35) che ove il Magistrato non ritenga di poter dare applicazione diretta alla normativa europea, deve disapplicare la normativa interna in contrasto, sia essa normativa di legge, di contratto o regolamentare, già citate sopra, e/o applicare la normativa in modo che sia rispettato il dettato normativo europeo;
- 36) che si chiede la disapplicazione e/o la diversa applicazione della normativa nazionale in contrasto con la normativa comunitaria, nonché di ogni atto presupposto e conseguente in danno della parte ricorrente e, quindi, che sia eliminato ogni vincolo impeditivo per la parte ricorrente in ordine alla partecipazione alla mobilità professionale e sua esecuzione e/o ogni altro provvedimento necessario al fine di garantire il diritto della parte ricorrente;
- 37) che la Sig.ra CARRAI Tiziana ha già esercitato un analogo ricorso ex art. 700 cpc, iscritto in data 10/05/2017 al RL 373/2017 di codesto Ill.mo Tribunale, con costituzione dell'Amministrazione resistente in termini di contestazione di fatto e di diritto;
- 38) che il Tribunale di Massa, Dott. Lama, con ordinanza in data 10/07/2017 aveva già accolto in senso favorevole alla ricorrente tale richiesta cautelare, con ampia ed articolata motivazione di cui al provvedimento che si produce e che si richiama, stante la sua efficacia giuridica;
- 39) che il Miur ha promosso reclamo alla suddetta ordinanza nanti al Tribunale di Massa in composizione collegiale;
- 40) che il Collegio, in data 23/08/2017, ha accolto il reclamo dell'Amministrazione nei termini di carenza del requisito del *periculum in mora*;
- 41) che, correttamente, nel procedimento cautelare è necessaria la compresenza di entrambe le condizioni, quali il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora*;



- 42) che in punto di *fumus boni iuris* il Collegio non ha mosso alcuna censura alla valutazione compiuta dal Tribunale in composizione monocratica;
- 43) che il presente procedimento si rende necessario in ordine al diritto contrattuale e/o risarcitorio della parte ricorrente;
- 44) che, nelle more della prima fase del procedimento cautelare, la parte ricorrente ha partecipato alle procedure di mobilità a seguito del provvedimento emesso dal Magistrato anche *inaudita altera parte*;
- 45) che, in data 10/06/2017, con decreto n. 2645 del MIUR UST Ufficio IX venivano pubblicati gli esiti dei movimenti inerenti la suddetta procedura di mobilità per la scuola primaria, ove alla parte ricorrente era stato attribuito un punteggio pari a n. 56,00 punti e la stessa era risultata essere destinataria di posto comune con titolarità di incarico presso l'Istituto MSEE81702Q - FOSSOLA "A. GENTILI", Ambito Toscana 0017;
- 46) che, in buona sostanza, all'esito delle procedure di mobilità, valutati i titoli e i servizi di cui alla domanda presentata, la parte ricorrente è risultata candidata idonea ed in posizione utile per ottenere il passaggio su posto comune;
- 47) che, altresì, è emersa la disponibilità di un posto su ruolo comune nella scuola IC Cocchi di Carrara, da destinarsi alla mobilità professionale;
- 48) che, quindi, con il presente ricorso, la parte ricorrente rivendica il diritto a partecipare alle procedure di mobilità per l'A.S. 2017/2018, nonché il diritto alla titolarità / assegnazione su posto comune, docente di scuola primaria, nell'Ambito Toscana 0017 presso l'IC Fossola Gentili di Carrara (cod. mecc. MSEE81702Q), o altro Istituto appartenente all'Ambito detto ritenuto di giustizia;
- 49) che con Prot. 4953 del 06/10/2017, emesso a seguito dell'ordinanza di cui al reclamo, il Miur ha revocato il trasferimento della parte ricorrente, riassegnandola sul posto di sostegno presso la sede MSEE81702Q Carrara Fossola;
- 50) che, pertanto, con il presente atto si chiede l'annullamento e/o revoca e/o disapplicazione del decreto Prot. 4953/2017 in quanto illegittimo, per i motivi di cui sopra;



51) che la parte ricorrente esprime ampia riserva di agire con autonoma azione per il risarcimento dei danni patiti e patienti in conseguenza della condotta dell'Amministrazione, anche all'esito del presente giudizio, valendosi la notifica del presente atto quale atto di messa in mora.

* * *

Tutto ciò premesso,

RICORRE

al Sig. Giudice Unico del Lavoro presso il Tribunale di Massa, in funzione di Giudice del lavoro, affinché voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1. Voglia **accertare e dichiarare**, per le causali di cui in premessa, che l'art. 127, co. 2, Dlgs n. 297/1994 e/o l'art. 23, co. 7, CCNI applicabile e/o altra normativa meglio individuata, nella parte in cui non tengono conto degli anni di insegnamento prestati dalla parte ricorrente, come docente a termine su posto di sostegno, quale periodo utile al superamento del cd vincolo quinquennale, sono in violazione della Direttiva n. 99/70/CE e/o art. 6 Dlgs 368/2001 e/o Dlgs 81/2015 e, quindi, voglia l'Ill.mo Tribunale adito disapplicare la normativa nazionale nella parte contrastante con la Direttiva n. 99/70/CE ed accordo quadro allegato, della quale, ex art. 117 cost., si chiede l'applicazione diretta;
2. Voglia **accertare e dichiarare**, per le causali di cui in premessa, che la condotta del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca / Ufficio Scolastico Regionale di competenza / Ufficio Scolastico Territoriale di competenza, in persona del Ministro in carica / Dirigente p.t., corrente in Roma, Viale Trastevere 76/A, è in violazione della Direttiva 70/99/CE nonché dell'accordo quadro europeo allegato, ed è in chiara contraddittorietà al principio di non discriminazione ex art. 6 Dlgs 368/2001 e/o Dlgs 81/2015, nonché della Costituzione art. 3 e/o altra normativa ritenuta di giustizia;
3. Voglia **accertare e dichiarare**, per le causali di cui in premessa, previa disapplicazione di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o connessi in danno della parte ricorrente, il diritto della Sig.ra Carrai Tiziana a partecipare alle



procedure di mobilità di cui sopra e, quindi, il diritto della stessa ad essere inserita nella graduatoria della mobilità professionale per l'A.S. 2017/2018, nella classe di concorso di appartenenza, con il punteggio di n. 56 punti, o punteggio maggiore o minore che risulterà di giustizia e, di conseguenza, annullare e/o revocare e/o disapplicare il provvedimento Miur Prot. 4953 del 06/10/2017, in danno della parte ricorrente;

4. Voglia **accertare e dichiarare** il diritto della parte ricorrente alla sua mobilità professionale da posto speciale di sostegno a posto comune nella classe di concorso di appartenenza e/o al trasferimento provinciale nella scuola "MSEE81702Q Fossola Gentili di Carrara / Ambito Toscana 0017 per un posto normale e, quindi, ad essere destinataria e/o titolare dell'incarico su posto comune, docente di scuola primaria, dall'A.S. 2017/2018, nell'Ambito Toscana 0017 presso l'IC Fossola Gentili di Carrara (cod. mecc. MSEE81702Q) o altro Istituto appartenente all'Ambito detto e/o ritenuto di giustizia;
5. Voglia, di conseguenza, **condannare** il Miur, in persona del Ministro in carica, e/o l'Ufficio Scolastico Territoriale di competenza, in persona del Dirigente p.t., a trasferire e/o assegnare la parte ricorrente su posto comune nella scuola MSEE81702Q Fossola Gentili di Carrara / Ambito Toscana 0017 posto normale dall'A.S. 2017/2018, o presso altro Istituto appartenente all'Ambito detto e/o ritenuto di giustizia;
6. Voglia infine **condannare** il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, con sede in Roma, Viale Trastevere 76/A, in persona del Ministro pro tempore e/o Ufficio scolastico Territoriale di competenza, in persona del suo Dirigente p.t., a pagare tutte le spese, diritti ed onorari del presente giudizio e della fase cautelare

* * *

Si producono i seguenti documenti (con riserva di deposito cartaceo):

- 1 CCNL Scuola 2007
- 2 CCNI mobilità 2017/2018
- 3 O.M. 221/2017
- 4 Domanda di mobilità



- 5 Contratti a termine
- 6 Contratto a tempo indeterminato
- 7 Titoli abilitanti all'insegnamento su posto comune
- 8 Circolare DM 1/1988
- 9 Decreto Miur 2645 del 10/06/2017
- 10 Decreto Miur 4953 del 06/10/2017
- 11 Atti fase cautelare ex art. 700 RL 373/2017 (ricorso, memoria, ordinanza dott. Lama)
- 12 Atti fase cautelare RG 1986/2017 (reclamo, memoria, ordinanza collegiale)

* * *

In via istruttoria ed in caso di contestazione, si chiede che l'On.le Giudicante voglia ordinare all'Amministrazione convenuta l'esibizione della documentazione relativa alle domande/inserimento presentate dalla parte ricorrente, completa degli atti e/o allegati, l'elenco delle disponibilità su posto comune nella Provincia oggetto di mobilità, ovvero ogni altro documento e/o atto amministrativo conseguente e presupposto, utile ai fini del decidere.

In via istruttoria, la parte ricorrente indica come testi da escutersi sulle circostanze di cui alla premessa precedute dalla frase "Vero che" ed epurati da eventuali giudizi e circostanze pacifiche, i Signori: Sig. Romanelli Carlo, Tartarini Assunta, Brizzi Chiara, Del Padrone Martina, Alberici Elisa, Chiappetti Sabrina, Caribotti Chiara, il Provveditore agli Studi p.t. della Provincia di Massa, con riserva di indicazione nominativa, i colleghi/e della parte ricorrente, con riserva di indicazione ed estensione della lista nominativa, anche a seguito della difesa della PA.

Si chiede che il Giudice voglia acquisire i fascicoli della fase cautelare detta.

Con riserva di ogni ulteriore allegazione, deduzione e produzione.

Ai fini del CU, valore causa: indeterminato, CU € 259,00.

Salvis iuribus.

Massa, 17/10/2017

Avv. Daniele Biagini

Avv. Francesco Bertolini

* * *



- 2) che il procedimento instaurato nanti il Tribunale di Massa, iscritto al RL 841/2017 veniva definito con sentenza n. 152/2018 di accoglimento della domanda;
- 3) che, avverso detta sentenza, il Miur, a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, promuoveva ricorso in appello, iscritto al RL 46/2019, nanti la Corte di Appello di Genova;
- 4) con sentenza n. 364/2019, pubblicata in data 25/07/2019, la Corte di Appello così decideva: *"PQM La Corte d'Appello di Genova, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti in epigrafe, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, sull'appello avverso la sentenza n. 152/18 emessa dal Tribunale di Massa, così provvede: 1) dichiara la nullità dell'impugnata sentenza; 2) rimette la causa al giudice di primo grado, con termine di mesi tre per la riassunzione; 3) compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio."*;
- 5) che, in particolare, la Corte genovese ha rilevato un difetto del contraddittorio nei confronti di eventuali controinteressati, valutando non sufficiente la pubblicazione degli atti sul sito internet dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Massa, come avvenuto per la precedente fase, ma ha ritenuto necessaria anche la pubblicazione sul sito internet dell'Ufficio Scolastico per la predetta Regione (nel caso, Regione Toscana);
- 6) che è interesse della parte istante riassumere il giudizio iscritto al RL 841/2017 del Tribunale di Massa, G.d.L. dott. Lama, con richiesta di disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eventuali controinteressati ex art. 151 cpc a mezzo la pubblicazione degli atti sui siti istituzionali dell'USR Toscana e dell'UST di Massa Carrara;
- 7) che, altresì, la parte ricorrente fa proprie e si riporta a tutte le allegazioni, deduzioni, eccezioni, domande, produzioni, istanze istruttorie, note e conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio;
- 8) che, pertanto, con il presente atto la parte istante intende dare impulso al processo per la sua prosecuzione;
- 9) che ancora non è decorso il termine di mesi tre dal provvedimento della Corte di Appello di Genova per la definitiva estinzione del processo.

Tutto ciò premesso,



RICORRE

al Sig. Giudice Unico del Lavoro presso il Tribunale di Massa, in funzione di Giudice del lavoro, affinché voglia fissare, ai sensi dell'art. 297 cpc, nuova udienza per la prosecuzione del processo con termine per la notifica del presente atto e l'emanando decreto alla controparte.

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, ai sensi dell'art. 151 cpc, anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di prima udienza, disponendo che gli stessi siano pubblicati sul sito dell'Amministrazione Miur:

- Ufficio Scolastico Territoriale di Massa Carrara, con sede in Via Pascoli n. 45, 54100 Massa, sito istituzionale www.uspms.it o altro meglio individuato;
- Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, con sede in Via Mannelli 113, 50136 Firenze, sito istituzionale www.toscana.istruzione.it/ o altro meglio individuato.

Con ossequio.

* * *

Si producono i seguenti documenti:

- A. Corte di Appello di Genova sentenza n. 364/2019 asseverata;
- B. Fascicolo di parte già depositato nella precedente fase (ed inserito nel fascicolo di ufficio RL 841/2017), con richiesta di acquisizione, contenente:
 - 1) CCNL Scuola 2007
 - 2) CCNI mobilità 2017/2018
 - 3) O.M. 221/2017
 - 4) Domanda di mobilità
 - 5) Contratti a termine
 - 6) Contratto a tempo indeterminato
 - 7) Titoli abilitanti all'insegnamento su posto comune
 - 8) Circolare DM 1/1988
 - 9) Decreto Miur 2645 del 10/06/2017
 - 10) Decreto Miur 4953 del 06/10/2017
 - 11) Atti fase cautelare ex art. 700 RL 373/2017 (ricorso, memoria, ordinanza dott.



Lama)

12) Atti fase cautelare RG 1986/2017 (reclamo, memoria, ordinanza collegiale)

* * *

In via istruttoria si insiste in tutte le istanze di cui al ricorso introduttivo RL 841/2017 Tribunale di Massa qui integralmente richiamate.

Sempre in via istruttoria, si chiede che il Giudice voglia disporre l'acquisizione del fascicolo iscritto al n. RL 841/2017 del Tribunale di Massa.

Salvis iuribus.

Massa, 30/08/2019

Avv. Daniele Biagini

Avv. Francesco Bertolini

La parte ricorrente, seppure non necessario in quanto prosecuzione del fascicolo già iscritto al RL 841/2017 (riassunzione), dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminato, CU € 259,00, da ritenersi già versato nei modi di legge, nel fascicolo RL 841/2017 detto.

Pertanto, si ritiene che non sia dovuto ulteriore versamento del CU.

